

TRIBUNALE DI BOLOGNA
Sezione Fallimentare

V.G. 7667/2021 R.G.

Il Giudice designato, Dott. Maurizio Atzori,

visto il piano del consumatore per la composizione della crisi di sovraindebitamento ex art. 7 ss. l. n. 3/2012, depositato in data 26/11/2021, da MATTEO FALCO, C.F. _____, nato a Marsala il 07/09/1956 e residente in San Giovanni in Persiceto (BO), _____, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Iannaccone del Foro di Bologna, con elezione di domicilio in Bologna, alla Via Rialto n.9;

letta la relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi, Dott. Francesco Pavan;

rilevato che la proposta prevede il pagamento dei creditori nella misura del 6,52% dei rispettivi crediti, mediante la messa a disposizione di un importo pari ad € 7.400,00, di cui:

- € 2.000,00 da parte di un terzo datore (sig. Andrea Iacubino, amico dell'istante);
- € 5.400,00 derivanti la differenza tra le entrate mensili (€ 1400,00 circa) e le spese di mantenimento proprie e della famiglia quantificate in € 1.250,00 circa, in un arco temporale di tre anni;

rilevato che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt 7,8 e 9 della l. 3/2012;

ritenuto che, visto il disposto dell'art. 12 bis, comma 2, l. 3/2012 esula dai poteri del giudice, nella procedura di sovraindebitamento in oggetto (piano del consumatore), e al momento della fissazione dell'udienza, quello di sciogliere contratti di cessione volontaria del credito, e rendere inefficaci provvedimenti di assegnazione (in procedure esecutive già definite), provvedimenti riservati alla fase eventuale dell'omologa;

FISSA

l'udienza del 19/01/2022, alle ore 12:30, disponendo la comunicazione a cura dell'Organismo di composizione della crisi ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata, con avviso di ricevimento o per fax o per posta elettronica certificata, della proposta e del presente decreto almeno trenta giorni prima della data dell'udienza;

DISPONE

- per salvaguardare la fattibilità del piano, che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

in particolare sospende la procedura esecutiva mobiliare n. 500/2021 R.G.E. Tribunale di Bologna promossa da MARTE SPV SRL;

- che il decreto sia pubblicizzato sul sito istituzionale del Tribunale di Bologna "www.tribunale.bologna.giustizia.it" e sia annotato presso l'Agenzia del Territorio di Bologna.

Bologna, 16 dicembre 2021

Il Giudice
Dott. Maurizio Atzori



Depositato in cancelleria
il 17/12/21

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dr. Giovanni D. GIROLAMO

